

**CONTRATTO DI BUDGET TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO  
E L'ENTE CENTRO MEDICO PONTE SRL CORRENTE IN PONTE SAN PIETRO (BG) PER  
LA STRUTTURA SANITARIA OMONIMA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI  
MEDICINA SPORTIVA – PERIODO 01.06.17– 31.12.17**

**Premesso che:**

- la DGR X/2989 del 23.12.2014 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015", ha previsto la possibilità di mettere a contratto eventuali nuovi soggetti accreditati non a contratto;
- che l'art. 1 comma 1 lettera bb) della Legge regionale n. 23/2015 (art. 21- Sistema informativo sanitario, tessera sanitaria e carta nazionale dei servizi – comma 5) prevede, al fine di migliorare i servizi ai cittadini e di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prestazioni, che i soggetti erogatori di prestazioni a carico del servizio sanitario regionale siano tenuti ad utilizzare la piattaforma tecnologica del sistema informativo sanitario e i servizi messi a disposizione per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari, stabilendo altresì che il mancato utilizzo del sistema informativo integri la grave infrazione prevista e sanzionata dai vigenti accordi nazionali di categoria e costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali;
- dopo analisi dei dati epidemiologici provinciali, l'ATS di Bergamo ha individuato la necessità di coprire il fabbisogno di prestazioni di medicina sportiva su un territorio carente;

**Richiamate:**

- la Legge regionale n. 23 del 11.08.15 avente ad oggetto "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale n. 33 del 30.12.09, con particolare riferimento a tutto quanto citato nell'art. 1 comma 1 lettera u) della Legge regionale n. 23/2015 (art. 15 – Autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie);

M ST

- la Legge regionale n. 41 del 22.12.15 avente ad oggetto "Ulteriori modifiche al Titolo I della Legge regionale n. 33/2009 e modifiche alla Legge regionale n. 23 del 11.08.15";

**Richiamate altresì:**

- la normativa antimafia D. Lgs 159/2011 e successivi provvedimenti;
- le DGR nn. IX/3856/2012, IX/4606/2012 e X/3275/2015 relative a requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato e la relativa documentazione da acquisire;
- l'art. 27 comma 1-bis del D.L. n. 90 del 24.06.2014 (convertito nella L. 114/2014) che prevede che "a ciascuna Azienda del SSN, a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale";
- l'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede come causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.;

**Visto** l'art. 1 comma 1 lettera u) (art. 15 comma 6) della Legge Regionale n. 23/2015, in materia di accreditamento;

**Visto**, nello specifico, l'art.1 comma 1 lettera u) della Legge regionale n. 23/2015, nel punto in cui recita: " La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle *performances*, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni, e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate";

**Dato atto** che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella DGR X/5954 del 05.12.2016 e successivi provvedimenti, ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un

accordo concernente le modalità applicative della negoziazione, con particolare riferimento all'allegato

A "Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2017";

Tutto ciò premesso

tra

**L'ATS di Bergamo** con sede legale in Bergamo, via Gallicciolli, 4 in persona del Direttore Generale

pro-tempore Dott.ssa Mara Azzi

e

**L'Ente "Centro Medico Ponte Srt"** con sede in Ponte San Pietro (Bg), via S. Clemente n. 54, nella

persona del Legale Rappresentante sig. Luca Messi

si concorda quanto segue:

#### **1. Definizione del budget per l'anno 2017**

L'ATS assegna alla Struttura per il periodo **01.06.17 – 31.12.17** un budget complessivo (97%) pari ad € ..... a fronte dell'erogazione di prestazioni ambulatoriali (di medicina sportiva) a favore di pazienti residenti in Regione Lombardia.

La struttura si impegna ad applicare alla valorizzazione delle prestazioni ambulatoriali al netto del ticket lo sconto del 2% (e del 18% sulle prestazioni di laboratorio analisi) di cui all'art. 1, comma 796, lettera O della Legge 296/06. Gli sconti non saranno applicati al di sopra della soglia del 97%, oltre la quale, quindi, varranno solo le seguenti regressioni tariffarie: per le valorizzazioni prodotte tra il 97% ed il 103% sarà applicato un abbattimento fino al 30% (60% per la branca di laboratorio) e tra il 103% ed il 106% un abbattimento fino al 60%. Oltre il 106% non viene garantita la remunerazione delle risorse se non a fronte, su base ATS o regionale, di una dimostrata ulteriore disponibilità di risorse.

#### **2. Remunerazioni**

Si precisa che per l'esercizio 2017 saranno garantiti acconti mensili non inferiori al 95% di tutte le prestazioni sanitarie a contratto, salvo differenti indicazioni regionali.

E' previsto un saldo finale sulla base della produzione validata e riconosciuta dai competenti servizi

regionali.

### **3. Obblighi ex L. 248/2006**

Si richiama la struttura alla piena applicazione di quanto previsto della L. 248/2006 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario regionale.

### **4. Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto**

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto, sulla base delle indicazioni LEA nazionali e regionali che prevedono delle limitazioni di erogazione in regime di SSN. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

### **5. Flussi informativi**

La Struttura ai fini del buon andamento del Sistema Socio Sanitario provinciale si impegna a collaborare con l'ATS per il raggiungimento degli obiettivi sulla qualità e tempestività di invio dei flussi informativi.

#### **5.a Qualità dei dati trasmessi**

La Struttura garantisce la qualità dei dati trasmessi impegnandosi a rispettare le indicazioni dettate dal Manuale per la rilevazione delle Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale allegato alla Circolare 53/SAN del 23/12/2005 e le Regole di elaborazione e rendicontazione aggiornate periodicamente.

La Struttura dovrà obbligatoriamente compilare e trasmettere il flusso informativo "AMB" anche per tutte le attività erogate in regime di libera professione intramuraria e di solvenza.

#### **5.b Tempestività di invio**

Al fine di consentire il monitoraggio periodico delle attività negoziali tra ATS e soggetti erogatori ac-

creditati e, quindi, un rapido ritorno delle informazioni validate dalla Direzione Generale Welfare, si rende indispensabile che i tempi previsti dalle scadenze di trasmissione dei flussi informativi vengano rispettati rigorosamente.

La Struttura si impegna a seguire le indicazioni emanate dalla DG Salute di Regione Lombardia con nota prot. n. H1.2014.0040189 del 19.12.2014 e ad inviare i flussi come da cadenza richiesta dall'ATS, al fine di rispettare le scadenze previste dal "Calendario Gestione Invio Flussi AMB su sistema SMAF".

#### **6. Livelli Essenziali di Assistenza**

La Struttura assicura l'osservanza delle regole nazionali e regionali in merito alla corretta erogazione delle prestazioni specialistiche che ricadono nel contesto dei Livelli Essenziali di Assistenza.

#### **7. Remunerazione prestazioni a cittadini residenti fuori regione**

Come già anticipato dalla DGR n. X/5954/2016, sulla base di quanto stabilito dalla legge di stabilità, nel 2017 per i soggetti di diritto privato dovranno essere soggette a negoziazione anche le attività di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale erogate a favore di soggetti residenti in altre regioni.

Con successiva DGR n. X/6592 del 12.05.2017 la Giunta regionale, per la definizione dei contratti 2017, ha stabilito, a livello complessivo regionale, una soglia massima di prestazioni a bassa complessità erogabili da strutture di diritto privato per pazienti residenti fuori Regione pari alla produzione del 2016 con riduzione annuale del 10% per un triennio (2017-2019), salvo differenti o ulteriori indicazioni regionali anche in merito ad altre prestazioni di ricovero e/o ambulatoriali.

#### **8. Clausola risolutiva del contratto**

Atteso che la certificazione antimafia potrebbe pervenire in tempi non compatibili con quelli previsti per la sottoscrizione del presente contratto, lo stesso si intenderà espressamente risolto qualora, a seguito dell'acquisizione della certificazione antimafia, risultasse che sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla relativa normativa.

#### **9. Controversie**

Le eventuali controversie di natura patrimoniale, che dovessero insorgere tra le parti nell'applicazione

del presente contratto, saranno deferite al Foro di Bergamo e non più ad un collegio arbitrale.

#### **10. Validità e durata**

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per il periodo 01.06.17 – 31.12.17, fatta salva la facoltà di recesso prevista dalla normativa in vigore.

Tutte le disposizioni e le indicazioni riportate nella DGR n. X/5954/2016 si intendono integralmente richiamate, approvate, pienamente accettate e sottoscritte col presente accordo contrattuale.

La validità del presente contratto è inoltre da intendersi strettamente circoscritta al periodo di riferimento, senza alcun diritto acquisito di contrattualizzazione per gli anni a venire.

Resta inteso che in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari nazionali e regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo, li

Il Direttore Generale ATS di Bergamo

Dott.ssa Mara Azzi

Il Legale Rappresentante della struttura

Sig. Luca Messi